

**ASSESSORATO AGRICOLTURA – FORESTE – PESCA
PRODUTTIVA
DIREZIONE GENERALE III**

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

BANDO PUBBLICO

**MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 2- INTRODUZIONE O MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA
BIOLOGICA**

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’ | 3 |
| ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI..... | 4 |
| ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO | 5 |
| ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI..... | 6 |
| ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ AMMISSIBILITA’ | 6 |
| ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELL’ AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI..... | 7 |
| ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE..... | 8 |
| ARTICOLO 8 – DOTAZIONE FINANZIARIA | 9 |
| ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE | 10 |
| ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE | 10 |
| ARTICOLO 11 – CONTROLLI | 11 |
| ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI..... | 12 |
| ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA..... | 12 |
| ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI | 12 |

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’

L’azione 2 della Misura 2.1.4 del P.S.R. Molise 2007/2013, è finalizzata all’introduzione ed al mantenimento di tecniche di agricoltura biologica da parte di aziende agricole e zootecniche conformi al regolamento (CE) n. 834/07 e s.m.i., per le quali è previsto il pagamento di un premio agroambientale mirato a compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall’adesione all’Azione.

L’introduzione e il mantenimento dell’agricoltura biologica persegue come obiettivi prioritari i seguenti:

- la conservazione della biodiversità e della fertilità naturale dei suoli, mediante la riduzione dell’impatto delle pratiche agricole sull’agroecosistema a seguito della selezione e della diminuzione dei quantitativi di fertilizzanti e prodotti antiparassitari utilizzati;
- la tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde, mediante una diminuzione dell’impatto delle pratiche agricole sulla qualità dei corpi idrici dovuta alla selezione e la riduzione dei quantitativi di input chimici;
- la tutela del territorio – riduzione del rischio di erosione, mediante il miglioramento delle condizioni fisiche del terreno (struttura) a seguito del miglioramento del tenore di sostanza organica e degli elementi minerali, dovuta ai metodi di produzione adottati.

In subordine, l’Azione 2 fornisce anche un contributo al conseguimento degli ulteriori obiettivi ambientali di seguito indicati:

- riduzione dei gas serra, correlato al contenimento della meccanizzazione ed al minor impiego di prodotti chimici di sintesi;
- risparmio idrico, attraverso la corresponsione di volumi di adacquamento ottimizzati in funzione delle esigenze colturali, della preferenza accordata alle tecniche di microirrigazione ed irrigazione localizzata ed all’avvicendamento colturale basato sulla presenza di colture non irrigue con un correlato minor prelievo annuale di risorse idriche irrigue a livello di azienda;
- miglioramento del paesaggio; l’introduzione o il mantenimento dell’agricoltura biologica contribuisce, infatti, alla diffusione di pratiche agricole che privilegiano la conservazione del paesaggio rurale tradizionale.

A questi si aggiungono due obiettivi specifici:

1. Incremento del numero di aziende agricole e delle superfici agricole utilizzate che utilizzano tecniche di produzione biologica, al fine di migliorare la qualità dell’acqua, dell’aria della biodiversità e di contribuire al contenimento dei cambiamenti climatici;

2. Riduzione del rischio di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili e l'incremento di superfici ad inerbimento permanente per l'allevamento con pratiche biologiche.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

PSR: Programma di Sviluppo rurale della regione Molise.

Pagamenti agroambientali: pagamenti erogati a beneficiari che assumono volontariamente impegni agroambientali così come previsto all'articolo 36 lettera a) punto iv), del regolamento 1698/2005 e successive modifiche.

Impegni agroambientali: impegni volontari a vantaggio dell'ambiente, della biodiversità e della sicurezza degli operatori che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e succ. mod. e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma di sviluppo rurale della regione Molise.

Produzione biologica: l'impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i., in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione.

Conversione: la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica.

SAU eleggibile a premio: Superficie Agricola Utilizzata, così come definita dal regolamento CE 1200/2009, che risponde ai requisiti colturali definiti nel presente bando e per la quale è possibile richiedere il premio agroambientale.

SAU-aziendale: Superficie Agricola Utilizzata, così come definita dal regolamento CE 1200/2009, complessiva dell'azienda.

Domanda di aiuto: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Domanda di pagamento: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali.

Beneficiario: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.

DPI: Disciplinare di Produzione Integrata approvato dal Servizio Fitosanitario della Regione Molise con determinazioni dirigenziali del 12 gennaio 2011 n. 1 (tecniche agronomiche) e n. 2 (difesa integrata), pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 1 febbraio 2011, n. 2.

Condizionalità: per condizionalità si intende l'insieme dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

Controlli Amministrativi: verifica della conformità dei criteri di ammissibilità relativa a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi così come definito nell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

Controlli in loco: verifica del rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario attraverso controlli aziendali così come definiti nel regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

Fascicolo Aziendale cartaceo ed elettronico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR n. 503/99, art. 9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14, comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, (di seguito "fascicolo aziendale"), costituisce atto presupposto per la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione.

Elenco Domande: l'elenco delle domande rilasciate nel portale SIAN che ciascun C.A.A. (Centro di Assistenza Agricola) deve inviare ai Servizi regionali preposti all'attuazione delle singole Misure del P.S.R. Molise 2007/2013. L'elenco deve necessariamente contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, il CUA ed il numero della domanda.

ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L'introduzione e/o il mantenimento dell'agricoltura biologica può essere adottata su tutto il territorio regionale, con esclusione della macroarea A – Poli Urbani.

Si stabilisce una priorità per le zone agricole ricadenti nelle seguenti aree:

1. Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE;
2. Zone di Protezione Speciali (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
4. Ulteriori aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
5. Aree soggette ad erosione e dissesto individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione di assetto idrogeologico (Piani di assetto idrogeologico, Inventario dei fenomeni franosi e Studio del rischio idrogeologico).

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del sostegno di cui al presente Bando gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, che conducono, in forma singola o associata, aziende collocate sul territorio regionale.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA'

L'ammissibilità al sostegno è subordinata al possesso dei requisiti minimi sotto indicati:

- iscrizione nei registri INPS e C.C.I.A.A, ramo agricoltura;
- legittimo possesso e libera disponibilità dei terreni oggetto dell'impegno;
- il soggetto richiedente non deve risultare beneficiario di un premio eventualmente concesso ai sensi dei precedenti Bandi emanati per l'attuazione dell'Azione 2 "Introduzione o Mantenimento dell'Agricoltura Biologica", approvati con determinazioni del Direttore Generale/Autorità di Gestione del 22/04/2009, n. 91 e del 14 aprile 2010, n. 119 e s.m.i.;
- possesso, all'atto della presentazione della domanda, di una superficie minima da assoggettare agli impegni ed obblighi previsti dal presente Bando, differenziata in relazione agli ordinamenti produttivi aziendali, come di seguito definiti:
 - esclusivamente colture arboree specializzate: almeno 1 Ha di SAU;
 - esclusivamente colture orticole e pomodori da industria: almeno 2 Ha di SAU;
 - esclusivamente colture cerealicole e bieticole: almeno 3 Ha di SAU;
 - esclusivamente colture foraggere: almeno 5 Ha di SAU;
 - ordinamenti produttivi misti di colture ammesse: almeno 2,50 Ha di SAU.

Gli operatori biologici che effettuano produzioni ai sensi del Reg. (CEE) n. 1804/1999 e s.m.i. (prodotti zootecnici biologici) devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- superficie minima foraggera, ad esclusione dei pascoli e prati-pascoli di montagna, non inferiore a 5 ettari;
- consistenza dell'allevamento non inferiore a 10 UBA nel rispetto del limite massimo per ettaro di carico animale consentito dalla vigente normativa;
- costituzione e/o aggiornamento del "fascicolo unico aziendale" come previsto dal DPR n. 503 dell'1 dicembre 1999;

- ottemperanza ai requisiti di condizionalità obbligatori ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 nelle modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise del 26/02/2010, n. 41;
- possesso della certificazione relativa alla taratura delle macchine irroratrici aggiornata in funzione dell'avvio dell'impegno;
- possesso dell'iscrizione, all'atto della domanda, all'elenco regionale degli operatori biologici redatto dalla competente struttura dell'Assessorato all'Agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 220/95; sono considerate iscritte tutte le imprese agricole che hanno presentato la notifica di cui al D.Lgs. del 17 marzo 1995, n. 220 e sono stati riconosciuti idonei da un Organismo di Controllo autorizzato precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto;
- possesso dell'attestato di conformità o di idoneità rilasciato da un Organismo di Controllo riconosciuto.

ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELL'AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI

La presente azione consiste nella concessione di aiuti agro ambientali pluriennali per gli imprenditori agricoli che adottano sulla intera SAU-aziendale il metodo di produzione biologica, conforme a quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i., garantendo altresì il rispetto degli impegni e degli obblighi definiti nel presente Bando.

L'Azione si articola in 2 sottoazioni:

1. Introduzione – aziende al primo quinquennio nella pratica biologica approvata e aziende che già adottano tale pratica senza aver beneficiato di compensazioni in precedenza;
2. Mantenimento – aziende aderenti ad annualità successive al primo quinquennio, tenendo conto anche dei quinquenni già attuati in applicazione del Reg. (CEE) n. 2078/92 e del Reg. (CEE) n. 1257/99.

Per poter beneficiare degli aiuti della presente Azione i richiedenti devono assumere e rispettare per un periodo di cinque anni e sull'intera SAU-aziendale e/o l'intero allevamento animale l'impegno a garantire la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. (CE) 834/2007; inoltre, per le annualità che ricadono nel successivo periodo di programmazione le aziende beneficiarie potrebbero essere assoggettate ad impegni aggiuntivi eventualmente disposti dai nuovi documenti programmatori per l'Azione di che trattasi.

E' inoltre richiesto il rispetto degli ulteriori adempimenti tecnici sotto elencati, secondo le modalità riportate dai disciplinari di produzione integrata adottati dalla Regione Molise per l'attuazione della Misura 214 – Azione 1 (Agricoltura Integrata) del PSR 2007-2013 e in vigore durante il periodo di impegno:

- 1) Gestione del suolo finalizzata a ridurre i rischi di erosione.

- 2) Irrigazione mirata ad una razionalizzazione dell'uso dell'acqua e ad un miglioramento della sua qualità.
- 3) Controllo delle macchine per la distribuzione di fitofarmaci.

Tutti gli impegni previsti dall'Azione hanno una durata di 5 anni consecutivi e devono essere applicati a tutta la SAU aziendale, incluse le superfici coltivate con colture non oggetto di premio.

Le particelle catastali oggetto dell'impegno iniziale non possono essere sostituite nel corso del quinquennio. Se nel corso dei 5 anni di impegno la superficie subisce una diminuzione superiore al 20% di quella impegnata, si pronuncia la decadenza totale dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite. Qualora la diminuzione sia relativa ad una percentuale pari od inferiore al 20%, si procede al recupero delle somme corrispondenti. Nel caso di ampliamento delle superfici aziendali non sono riconosciuti pagamenti aggiuntivi, pur mantenendo gli obblighi di conduzione in biologico sull'intera SAU aziendale; viene fatto salva l'acquisizione di terreni già oggetto degli impegni di cui alla presente Azione (cfr. Articolo 14).

L'inosservanza anche parziale degli impegni sopra riportati comporta l'applicazione di riduzioni dell'importo del sostegno concesso, fino alla decadenza e conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite maggiorate dei relativi interessi. La verifica del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario è ottenuta attraverso controlli in loco così come definiti nel regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande gli imprenditori devono utilizzare unicamente il modello fornito da AGEA, che va inoltrato per mezzo del portale SIAN tramite i CAA autorizzati. Questi ultimi, con l'inoltro della domanda certificano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti.

Le domande, regolarmente compilate in ogni parte, vanno presentate entro il **16 maggio 2010** in conformità con l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 65/2011 e sulla base delle disposizioni fornite da AGEA.

Eventuali domande di modifica, ai sensi degli articoli 14 e 25 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 possono essere presentate, sempre tramite il portale SIAN, entro il **31 maggio 2010**.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del sopra citato Reg. (CE) n. 1122/2009, le domande di aiuto iniziali e le eventuali istanze di modifica presentate tardivamente vanno considerate ricevibili fino alla data massima del **10 giugno 2010**, previa applicazione della penalità prevista, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Sono, invece, irricevibili le istanze, sia iniziali che di modifica, inoltrate a mezzo del portale SIAN oltre la data limite del **10 giugno 2010**.

Eventuali domande di revoca parziale, ai sensi dell'art.25 del Reg. (CE) n. 1122/200, possono essere presentate anche in date successive a quelle sopra riportate a condizione che non siano state comunicate al richiedente eventuali irregolarità o intenzione di effettuare un controllo in loco.

Ai fini del rispetto dei termini sopra citati fa fede la data dell'inoltro telematico della domanda per mezzo del portale SIAN (protocollo Agea).

I Centri di Assistenza Agricola (CAA autorizzati) devono far pervenire l'elenco delle domande rilasciate al portale SIAN entro il **30 giugno 2011** presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva.

E' facoltà della Regione richiedere in ogni momento al CAA in copia cartacea la documentazione acquisita al fine di comprovare requisiti di accesso e priorità relativamente alle domande di che trattasi.

Per le annualità successive alla prima il beneficiario è tenuto a presentare una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. In caso di mancata presentazione, o di presentazione oltre il termine ultimo stabilito annualmente con provvedimento regionale, della domanda di conferma si procederà secondo quanto previsto al successivo Articolo 12.

ARTICOLO 8 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Per le annualità che ricadono nell'attuale periodo di programmazione (2007/2013), la dotazione finanziaria è assicurata dalle somme eccedenti gli oneri determinatisi a seguito del precedente Bando relativo alla medesima Azione 2, rispetto alla somma complessiva di € 5.000.000,00 stanziata con il provvedimento direttoriale del 14 aprile 2010, n. 119 e s. m. i. .

Qualora la risorsa finanziaria risultasse insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste, l'Autorità di Gestione si riserva di emanare eventuali provvedimenti finalizzati ad aumentare la dotazione finanziaria di cui sopra, fino al totale soddisfacimento delle istanze ammissibili.

Le successive annualità potranno essere finanziate subordinatamente allo stanziamento, nell'ambito del prossimo periodo di programmazione (2013/2020), delle risorse economiche necessarie per assicurare la continuità degli impegni pluriennali assunti.

ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

I pagamenti sono erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione alla presente Azione 2; essi vengono erogati annualmente e sono accordati secondo gli importi differenziati attribuiti per la Introduzione o per il Mantenimento.

La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia colturale, come rappresentato dalla seguente tabella:

| COLTURE | “Introduzione” Importo max (euro/ha) | “Mantenimento” Importo max (euro/ha) |
|-----------------------|---|---|
| Vite | 800 | 680 |
| Olivo | 515 | 500 |
| Frutticole | 800 | 700 |
| Cereali | 160 | 150 |
| Bietola | 240 | 200 |
| Pomodoro da industria | 540 | 450 |
| Ortive | 550 | 460 |
| Foraggiere | 132 | 120 |

Tutte le particelle dichiarate sono considerate eleggibili ed ammesse a pagamento in base all'effettivo utilizzo o macro-utilizzo determinato dal Sistema Informativo Territoriale AGEA, al netto delle relative tare.

Gli importi complessivi per azienda che non superano 30.000,00 Euro saranno corrisposti per intero, per i pagamenti che superano tale somma sarà effettuata una riduzione del 50% calcolata sull'eccedenza.

I pagamenti relativi alla presente Azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dall'Azione 1 della misura 2.1.4 “Pagamenti Agroambientali” del P.S.R. 2007 – 2013 della Regione Molise; l'aiuto previsto dalla presente Azione è, invece, cumulabile con quelli delle altre Azioni della Misura 2.1.4 solo se riferiti ad impegni distinti.

ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella sua prima riunione tenutasi il 9 maggio 2008 e riportati nella tabella seguente:

| Criteri di selezione | | Punti |
|----------------------|---|-------|
| 1 | aziende con superficie ricadente prevalentemente in Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla norme regionale | 6 |
| 2 | aziende con superficie ricadente prevalentemente in zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE | 3 |
| 3 | aziende con superficie ricadente prevalentemente in ulteriori aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale (Elenco Ufficiale Aree Protette – EUAP) vigente al momento dell’emanazione dei dispositivi attuativi della presente misura | 7 |
| 4 | aziende con superficie ricadente prevalentemente in aree soggette ad erosione e dissesto individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione di assetto idrogeologico (Piani di Assetto idrogeologico, Inventario dei fenomeni franosi, Studio del rischio idrogeologico). | 4 |
| 5 | Aziende che coltivano le colture di seguito indicate purché le stesse interessino almeno il 10% delle coltivazioni aziendali e comunque investano una superficie minima di ha 1.00.00: I punteggi non sono cumulabili e viene attribuito quello relativo alla coltura che dà diritto al punteggio maggiore. | |
| | Cereali | 1 |
| | Arboree | 3 |
| | Industriali (bietola e/o pomodoro) | 6 |
| | Orticole | 10 |

A parità di punteggio, sarà prioritaria la minore età dei richiedenti (per le persone giuridiche l’età del legale rappresentante).

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

I beneficiari sono soggetti ai controlli amministrativi ed in loco previsti nel regolamento CE 65/2011 al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda ed il rispetto degli obblighi e degli impegni volontari assunti. I beneficiari sono obbligati ad assoggettarsi ai suddetti controlli e verifiche, consentendo in qualsiasi momento l’accesso alle superfici aziendali interessate e rendendo disponibile la documentazione necessaria. In particolare dovranno essere immediatamente esibiti su richiesta del soggetto preposto ai controlli il Registro delle Operazioni, nonché l’ulteriore documentazione amministrativo-contabile e fiscale che il beneficiario è tenuto a conservare ed aggiornare. I controlli sono esercitati dall’amministrazione regionale, dal responsabile dei pagamenti e/o da enti/organizzazioni da essi delegati.

Il mancato rispetto degli impegni assunti o il riscontro di difformità tra il dichiarato e l’accertato comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme, fino alla decadenza dal beneficio con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite, fatte salve le ulteriori sanzioni, di natura anche penale, che potranno essere comminate dalle competenti Autorità nel caso ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

I pagamenti sono assoggettati alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali riguardanti le sanzioni, le riduzioni e le esclusioni.

In particolare, per quanto riguarda le inadempienze degli impegni stabiliti dal presente Bando si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta Regionale del Molise con deliberazione del 29 giugno 2010, n. 534 (pubbl. BURM del 31 luglio 2010, n. 23).

Il mancato rispetto della condizionalità comporta, invece, l'applicazione di una riduzione e/o l'esclusione dal beneficio in applicazione del D.M. del 22 dicembre 2009, n. 30125.

ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA

Il trasferimento dell'azienda è consentito a condizione che il subentrante prosegua nell'impegno assunto dal cedente per la durata necessaria a completare il quinquennio avviato con la domanda iniziale; in tal caso il subentrante ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Assessorato Regionale Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva la variazione intervenuta e l'intenzione a continuare l'impegno.

Nell'ipotesi che il subentrante non sia disponibile alla continuazione degli impegni assunti dal cedente, quest'ultimo è obbligato a rimborsare le somme già percepite.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il beneficiario si impegna a consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli o su specifica richiesta della Regione Molise in ogni momento e senza restrizioni, a riprodurre e/o integrare la domanda nonché a fornire ogni altra documentazione necessaria secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alle misure richieste a premio previste nel PSR

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione delle domande di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza secondo le disposizioni della Circolare AGEA n.17 del 6 Aprile 2011.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.